



COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ART. 170 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.**

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Villaci Pierangelo	Presente
Cresta Emilio	Presente
Benedetti Grazia	Presente
Dallagiacomina Martina	Presente
Rossi Maria	Presente
Andreatta Franco	Presente
Mattevi Giorgio	Assente
Andreatta Giovanni	Presente
Zampedri Manuela	Presente
Mattevi Nicoletta	Presente
Mattevi Luigi	Assente
Nicolodelli Andrea	Assente
Villotti Lorenza	Presente
Benedetti Ivano	Presente
Bazzanella Fabio	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. LAZZAROTTO ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **ART. 170 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.R. 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Preso atto che la L.P. 18/2015 rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio, e che in particolare gli art.49 e 50 della L.P.18/2015 stabiliscono l'applicazione degli art. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 in materia di Documento Unico di Programmazione (DUP).

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sopraccitata il quale prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Verificato, quindi, che a decorrere dal 2017:

- gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Visto che l'art. 50 della L.P. 18/2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere*

rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Vista l'integrazione del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, che prevedeva un accordo per il 2024 e nota presentata in audizione alla Commissione legislativa in merito alla manovra di assestamento bilancio PAT, pervenuta al protocollo comunale in data 10/07/2023 sub prot. 3305.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024 fondo perequativo quota integrativa ed aggiornamento dato sugli accantonamenti a favore dello Stato, prot. P34/2023/1.1.2-2015-62/29-202-1//MT-MAB, pervenuto al protocollo comunale in data 25/10/2023 sub prot. n. 5247.

Richiamato il principio contabile applicato della Programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 9.3.3, introdotto dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, che disciplina, a partire dal Bilancio di previsione 2024-2026, il processo del bilancio degli Enti Locali.

Verificato che con deliberazione giunta n. 131 d.d. 29.11.2023 sono stati approvati lo schema del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione con relativi allegati per il periodo 2024-2026, al fine di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di provvedere al loro deposito presso la segreteria comunale.

Visto, quindi, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026 ed il Bilancio di Previsione 2024-2026, predisposto in conformità con la legislazione attualmente vigente e le procedure amministrative in corso. La sua redazione è stata fatta in base alle informazioni disponibili mantenendo l'equilibrio finanziario. Raggiungere l'equilibrio è stato possibile attraverso la riduzione degli stanziamenti delle spese non ricorrenti che non sono ancora state impegnate e, successivamente, delle spese ricorrenti non ancora contrattualizzate, ma che non sono strettamente connesse alle funzioni fondamentali dell'ente.

Preso atto che il DUP è stato elaborato conformemente alle indicazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011, i quali consentono agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di predisporre un Documento Unico di Programmazione semplificato, e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione.

Preso atto che l'art.1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs.267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di Previsione e rilevato

che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2024, le seguenti tariffe:

- servizio acquedotto 2024 (delibera di Giunta Comunale n. 119 del 23.11.2023);
- servizio depurazione e fognatura 2024 (delibera di Giunta Comunale n. 120 del 23.11.2023).

Rilevato inoltre che con deliberazione n. 21 di data 22.11.2023 il Consiglio Comunale ha provveduto a confermare ed approvare le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2024.

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla L.n. 15/2022, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, che ha disgiunto in via permanente il termine per l'approvazione della tassa rifiuti da quello del bilancio di previsione.

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., il quale prevede che le regioni, gli enti locali, e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni che ai sensi del comma 3 dell'art. 18/bis del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., lo stesso piano degli indicatori va allegato al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato il D.M. del 23.12.15 con il quale sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione per i comuni trentini riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

Ricordato che, l'art. 8, c.1 della L.P. 27/12/2010 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci[.]"*.

Verificato che la legge 12 agosto 2016, n. 164 reca *"Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibri o dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali"*, e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali (le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema).

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *"ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 gli enti considerano tra*

le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio".

Richiamato inoltre l'art.1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata.

Visti i commi 858-872 della legge n. 145/2018 che hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali ed in particolare il comma 862 il quale prevede l'obbligo, per gli enti locali che violano tali principi, di accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota (variabile a seconda dell'entità delle violazioni) delle risorse stanziare per l'acquisto di beni e servizi se ricorrono i presupposti.

Verificato che il Comune di Segonzano, secondo le disposizioni sopra riportate, non ha l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali nel bilancio di previsione 2024, al quale non si è provveduto come dimostrato dal prospetto allegato alla presente deliberazione.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 09.04.2019, ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 14.05.2020 ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 di data 29.11.2023, è stato approvato, così come previsto dall'art.174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa, nonché il DUP 2024-2026;
- il Revisore dei Conti, dott.ssa Sandri Mariangela, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio e di suoi allegati e DUP 2024-2026 con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, in data 14.12.2023,

- acquisito al protocollo comunale n. 6184, come previsto dal regolamento di contabilità in vigore;
- la consegna del DUP 2024-2026 e della proposta di Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 con i relativi allegati, ai consiglieri comunali è stata effettuata in data 30.11.2023 con nota prot. n. 5855.

Ritenuto pertanto necessario procedere, all'approvazione del DUP 2024-2026, nonché del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, dei relativi allegati e della nota integrativa, così come previsto dagli art. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e dell'art. 10 del vigente Regolamento contabile.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi mentre ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la Legge provinciale 09/12/2015 n.18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n.42)";
- la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 - giugno 2006 e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni - della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
- il Decreto MEF del 25 luglio 2023;
- 2023
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità per quanto compatibile con normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla

regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di consentire quanto prima la gestione del nuovo bilancio.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2026, come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il parere del Revisore dei Conti, dott.ssa Sandri Mariangela, espresso favorevolmente sul DUP 2024-2026 e sulla proposta di bilancio 2024-2026 con i suoi allegati, acquisito in data 14.12.2023 al protocollo comunale n. 6184, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità, di cui all'allegato della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa compresa la nota integrativa ed il Piano degli indicatori al bilancio 2024-2026, come da allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale, redato secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.LGS. 118/2011 e ss.mm. con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
4. di precisare che di documenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono stati predisposti in conformità alla normativa vigente in materia di finanza pubblica;
5. di dare atto che, ai sensi commi 858-872 della legge n. 145/2018, non è stato accantonato il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) nel bilancio di previsione 2024, in quanto non sussiste obbligo di accantonamento;
6. di dare atto che il bilancio di previsione per il periodo 2024-2026 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "amministrazione trasparente" e trasmesso alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione;
7. di dichiarare, stante l'urgenza, con n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
8. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
9. di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) reclamo alla Giunta comunale ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005

- n. 3/L durante il periodo di pubblicazione;
- b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

() ricorsi b) e c) sono alternativi*

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

Addi, 20-12-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 14-12-2023

Il responsabile del servizio
f.to Pobric Elvira

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 22-12-2023 fino al 01-01-2024 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 01-01-2024 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO